

Penale Sent. Sez. 5 Num. 24211 Anno 2021

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 21/01/2021

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ATENE LELLO nato a COSENZA il 01/11/1983

avverso la sentenza del 25/03/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO  
che ha concluso chiedendo l'aumento suo rinvio per  
l'aumento difesa per i reati di cui agli art.  
494 cp e 615-ter cp. con i delitti non sono della  
udito il difensore pena e inammissibilità nel reato;  
il difensore ha chiesto l'eccezione del rinvio  
e la declaratoria di prescrizione per i capi  
a) b) c) d) e);



## RITENUTO IN FATTO

**1.** Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la condanna, emessa in data 27 aprile 2017, dal Tribunale di Pisa, nei confronti di Lello Atene rideterminando la pena inflitta all'imputato, in quella di anni tre mesi quattro di reclusione, previa declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, in relazione al reato di cui al capo e) della rubrica, confermando, nel resto, il provvedimento impugnato.

**1.1.** Il primo giudice aveva condannato l'imputato per tutti i quarantasei reati ascrittigli, ad eccezione di quello contestato al capo c), alla pena di anni tre mesi quattro giorni dieci di reclusione.

Secondo la tesi accusatoria l'imputato aveva posto in essere il delitto di cui all'art. 617-*sexies* cod. pen., perché per procurare a sé o ad altri un vantaggio, formava falsamente il contenuto di comunicazioni relative a sistemi informatici di diverse società, quali istituti di credito o anche Paypal, Mastercard, Visa, Carta Si, che venivano rinvenute nei *computer* e dispositivi in uso allo stesso imputato, sequestrati presso il suo domicilio, attraverso le attività di *cd. phishing* descritte nel capo a) dell'imputazione, attraverso le quali era riuscito ad ottenere dagli utenti dati sensibili, personali e bancari.

L'imputato, poi, una volta ottenuti tali dati, compiva, anche ai danni delle tredici persone offese indicate nei capi di imputazione, i reati di cui agli artt. 615-*ter*, 615-*quater* e 640-*ter* cod. pen.

Questi, infatti, si procurava abusivamente i codici, le parole chiave e i mezzi idonei all'accesso al sistema informatico relativo ai conti correnti *on line* di diversi istituti di credito e società. Quindi, si introduceva nei sistemi informatici ed accedeva ai conti correnti *on line* delle persone offese, ponendo in essere l'ulteriore reato di frode informatica. Da ultimo, alterando il funzionamento dei conti correnti *on line*, accesi presso le società indicate, acquistando illecitamente da siti *internet*, all'insaputa dei titolari dei conti, beni di diversa natura, inseriva le vere credenziali dei titolari dei conti, ma a loro insaputa, facendosi spedire la merce presso la propria abitazione, ove veniva rinvenuta all'atto della perquisizione e sequestro.

**2.** Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo sette vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

**2.1.** Con il primo motivo si denuncia violazione dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione ai capi di imputazione relativi ai reati di cui agli artt. 640-*ter* cod. pen. e 617-*sexies* cod. pen., 615-*quater* e 615-*ter* cod. pen.

Per i reati di cui agli artt. 640-*ter* cod. pen. e 617-*sexies* cod. pen. sarebbe incompetente il Tribunale di Pisa, per essere competente, ai sensi dell'art. 51, comma 5, cod. proc. pen. il pubblico ministero presso il tribunale distrettuale (Firenze).

**2.2.** Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 591, comma 5, cod. proc. pen.

Si riportano parte dei motivi di appello (pagine 3-5 del ricorso) lamentandosi della rilevata inammissibilità affermando che questo faceva diretto riferimento anche a documenti e carte processuali, comunque escludendo che i giudici di merito abbiano chiarito sulla base di quali elementi, per ciascuna denuncia, si sia risaliti ad Atene.

**2.3.** Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 615-*quater* e 615-*ter* cod. pen. in relazione ai capi b), f), h), i), p), t), x), b1), f1), j1), n1), p1), t1).

Si riporta il motivo di appello relativo al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 615-*quater* in quello di cui all'art. 615-*ter* cod. pen., richiamando un precedente di questa Corte di legittimità (Sez. 2. n. 21987) secondo il quale il reato meno grave, sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'art. 615-*quater* cod. pen. non potrebbe concorrere con quello più grave di cui all'art. 615-*ter* cod. pen., commesso ai danni della stessa persona fisica, nello stesso contesto spazio-temporale in cui perpetrato l'antefatto. In ogni caso si contesta la procedibilità di ufficio del reato di cui all'art. 615-*ter*, comma 1, cod. pen.

**2.4.** Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione al mancato assorbimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 617-*sexies* cod. pen., per i capi d), g), j), n), r), v), z), d), h1), o1), r1), u1).

Non sarebbe mai stata usata l'identità delle persone offese delle quali l'imputato si è limitato a usare i codici di accesso e, dunque, il reato di cui all'art. 494 deve essere dichiarato assorbito in quelli di cui all'art. 617-*sexies* cod. pen.

**2.5.** Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 133 cod. pen. e 111 Cost. e correlato vizio di motivazione sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Si è applicato il massimo della pena prevista per il reato base (art. 617-*sexies* cod. pen.) non supportando la scelta con adeguata motivazione, trascurando che, per ciascun episodio, il guadagno era stato pari ad euro 10,00. Si sottolineano all'uopo, inoltre, la giovane età dell'imputato e la parziale ammissione degli addebiti, all'esito dell'interrogatorio, nonché il collegamento dei fatti con un periodo di difficoltà economiche.

**2.6.** Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 81 cod. pen.

Si deduce che, per i quarantacinque reati satellite, è stato applicato un aumento di 15 giorni di reclusione anche per reati di cui agli artt. 494, 615-*ter*, 640-*ter* cod. pen. senza adeguata motivazione, nonché senza valutazione specifica, ma indicando a titolo di aumento la stessa pena per fatti eterogenei anche dal punto di vista della gravità. Si evidenzia, inoltre, che l'aumento è stato fatto nella stessa misura e specie anche per reati puniti con pena congiunta.

**2.7.** Con il settimo motivo si chiede riconoscere la continuazione con fatti giudicati con sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Pisa come richiesto in sede di discussione, allegando la pronuncia relativa a fatti commessi nel medesimo arco temporale in cui si



collocano i fatti per cui si procede ( il 8 marzo 2011 ) posti in essere con medesimo *modus operandi* .

La motivazione sarebbe illogica laddove afferma che si tratta di fattispecie diverse ma rende conto che la perquisizione, dalla quale origina il presente procedimento, era scaturita proprio sulla base del precedente specifico risultato a carico dell'imputato, nonché in base ad alcune denunce.

**3.** Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, escludendo l'aumento di pena per i reati di cui agli artt. 494 e 615-*ter* cod. pen., affermando che il reato di cui all'art. 615-*quater* è antefatto del reato di cui all'art. 615-*ter* cod. pen. e che il delitto di sostituzione di persona deve essere ritenuto assorbito nel reato di cui al capo a).

**3.1.** La Difesa ha fatto pervenire memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso e, comunque, facendo rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, alla data del 25 marzo 2019, tenuto conto che le condotte sono state poste in essere tra il mese di luglio e dicembre 2011.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato.

**2.1.** Il primo motivo è infondato.

L'art. 51, comma 3, cod. proc. pen., invero, prevede che, in caso di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, ivi previsti, le funzioni indicate nel comma 1, lett. a, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. L'art. 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., poi, sancisce che, quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

Ciò posto, va condiviso l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale (Sez. 3, n. 16500 del 14/11/2018, dep. 2019, D., Rv. 275561; Sez. 1, n. 53152 del 12/10/2017, dep. 2018, Chen Hongyu, Rv. 274540; ; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257770) l'incompetenza del giudice per l'udienza preliminare distrettuale, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 328, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., ha natura di incompetenza per territorio e non funzionale o per materia. Sicché, l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare e, comunque, ove questa manchi, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., ma non può essere denunciata, per la prima volta, con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado o direttamente, in sede di legittimità.



L'individuazione del giudice per le indagini preliminari, al quale sono attribuite le funzioni per delitti specificamente indicati dalla legge, in rapporto al tribunale individuato secondo le ordinarie regole di competenza per territorio, non attiene, infatti, a questione di competenza per materia, cui si collega la rilevanza, anche di ufficio, in ogni stato e grado a mente dell'art. 23, comma 1, cod. proc. pen. Si tratta, invece, come già notato da diversi arresti di questa Corte di legittimità, di disposizione che risponde all'esigenza di assicurare una competenza *ratione loci*, in stretta correlazione con i reati per i quali le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dalla procura distrettuale antimafia, senza investire l'intrinseca idoneità del giudice alle funzioni; tanto che, se detto giudice è competente per l'intera fase delle indagini preliminari, ivi compresi l'udienza preliminare e, qualora la richiesta del rito alternativo sia accolta, anche il giudizio abbreviato, il rinvio a giudizio per gli imputati che non abbiano scelto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato deve essere fatto innanzi al giudice competente per il giudizio ordinario.

Non va taciuto che vi sono diversi precedenti, che utilizzano, per indicare la descritta competenza del giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto, l'espressione *funzionale* (Sez. 3, n. 13222 del 18/10/2016, dep. 2017, Piccininni, Rv. 269257; Sez. 4, n. 40332 del 04/10/2007, Picillo, Rv. 237788). Ma, in ogni caso, la competenza attribuita al giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., non dispensa la parte interessata dall'onere di proporre tempestivamente la questione (Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, cit., secondo cui l'incompetenza per territorio va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare anche nell'ipotesi in cui quest'ultima si sia tenuta dinanzi al giudice della udienza preliminare distrettuale, ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen.).

Ciò posto, dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, non risulta che la questione sia stata sollevata tempestivamente. Anzi, questa risulta eccepita per la prima volta con il ricorso per cassazione. Inoltre, risulta richiesto e celebrato il rito abbreviato e il Giudice ha disposto il rito semplificato, oggetto di contestuale discussione (cfr. Sez. U, n. 27996 del 29/03/2012, Forcelli, Rv. 252612, secondo cui l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato che ha richiesto ed è stato ammesso al rito abbreviato è proponibile *in limine* al giudizio abbreviato non preceduto dall'udienza preliminare, mentre, qualora il rito alternativo sia instaurato nella stessa udienza, l'incidente di competenza può essere sollevato, sempre *in limine* a tale giudizio, solo se già proposto e rigettato in sede di udienza preliminare). In ogni caso, si osserva che si tratta di decadenza dipendente da un meccanismo di rigorose preclusioni, al quale non può ovviarsi con il rilievo di ufficio o su sollecitazione della parte.

## **2.2.** Il secondo motivo è inammissibile.

Si tratta di censura genericamente formulata, posto che il ricorso si limita a riportare, integralmente, i motivi di appello considerati inammissibili dalla Corte territoriale, ribadendo



soltanto che, in base ai documenti acquisiti, non si comprende in che modo, per ciascuna denuncia, si sia giunti ad affermare la riferibilità della condotta ad Atene.

Sul punto, però, il Collegio osserva che la critica non è specifica, posto che la stessa Corte territoriale ha notato, con motivazione logica e completa, come le deduzioni difensive di cui all'atto di appello, non si confrontino con il contenuto della pronuncia di primo grado. Questa, in particolare, aveva valorizzato, ai fini di indicare le ragioni attraverso le quali si era giunti ad Atene, gli accertamenti della Polizia Postale, compendati in una relazione tecnica, oltre al seguito trasmesso in data 11 giugno 2013, in cui venivano, puntualmente, indicate tutte le tracce rinvenute nei *personal computer* dell'imputato, per ciascun accesso abusivo contestato e per ogni truffa accertata, con specifico riferimento anche alle credenziali oggetto di appropriazione indebita, giungendo ad accertare la riferibilità delle singole condotte al predetto, attraverso un incrocio dei dati documentali con il contenuto delle querele sporte dalle persone offese.


Sicché, la doglianza, come formulata risulta inammissibile ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. La norma citata, infatti, prevede espressamente, per l'enunciazione dei motivi di impugnazione, il requisito della specificità, riferita alle ragioni di diritto e agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Tale precetto è tanto più stringente per il ricorso per cassazione, trattandosi di mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) che, di regola, attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. Sicché, il motivo di ricorso non può limitarsi a ritrascrivere quello di appello, invocandone una diversa valutazione ai fini dell'ammissibilità del gravame.

### **2.3. Il terzo motivo è infondato.**

La Difesa denuncia violazione degli artt. 615-*quater* e 615-*ter* cod. pen. in relazione ai capi b), f), h), i), p), t), x), b1), f1), j1), n1), p1), t1), richiamando identico motivo di appello, respinto dalla Corte territoriale.

Si osserva che il precedente richiamato dalla Difesa, fissa un principio che opera in astratto, ma che non appare riferibile al – diverso – caso di specie. In quella pronuncia (Sez. 2, n. 21987 del 14/01/2019, Ferretti, Rv. 276533) invero, si afferma che il delitto di cui all'art. 615-*quater* cod. pen. non può concorrere e, dunque, deve essere dichiarato assorbito in quello, più grave, di accesso abusivo a sistemi informatici di cui all'art. 615-*ter* cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, quando questo risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa.

Nel caso di specie, invece, si osserva che, dallo stesso tenore delle contestazioni e, comunque, tenuto conto degli esiti delle prove raccolte, di cui danno conto i convergenti



provvedimenti di merito, emerge che i diversi reati di cui all'art. 615-*quater* cod. pen. ascritti all'imputato, si sono perfezionati attraverso l'abusiva riproduzione di parole chiave o altri mezzi di accesso a sistemi informatici, con il fine di procurarsi un profitto, in questo caso peculiare, messa a segno mediante le condotte di cui al capo a), cioè con attività di cd. *phishing*, mediante inoltramento di messaggi ai clienti, riproducenti richieste di dati personali, sensibili o bancari, o creando portali clonati, situati su *server* controllati da Atene, con utilizzo di grafica e simboli che richiamavano i siti *web* ufficiali delle società e istituti di credito da cui, apparentemente, provenivano i messaggi di posta elettronica. Con tale condotta, creando mezzi idonei ad accedere al sistema informatico relativo ai vari conti correnti *on line* delle diverse persone offese indicate nelle imputazioni.

Diversamente, i reati di accesso abusivo ai sistemi informatici cui all'art. 615-*ter* cod. pen. contestati nel caso al vaglio, sono risultati perfezionati in momenti diversi, attraverso l'abusiva introduzione nel sistema informatico delle varie società (istituti di credito o anche delle società Paypal, Mastercard, Visa, Carta Si) già protetto da misure di sicurezza, così accedendo, attraverso la (diversa) condotta descritta, al conto corrente *on line* dei singoli clienti e contro la volontà di questi, con distinta attività posta in essere ai danni delle società titolari dei sistemi informatici violati.

Sicché, a fronte dell'esistenza di condotte poste in essere in momenti e nei confronti di persone offese diverse, non può concludersi per il prospettato assorbimento delle fattispecie, come indicato dal ricorrente.

#### **2.4.** Il quarto motivo è infondato.

I reati di cui all'art. 494 cod. pen. contestati, non possono considerarsi assorbiti nel reato di cui all'art. 617-*sexies* cod. pen. di cui al capo a). Si tratta, invero, come emerge dalla mera lettura delle imputazioni, oltre che dalla motivazione del provvedimento censurato, di condotte distinte, sia con riferimento ai tempi di esecuzione che in relazione ai destinatari dell'attività delittuosa.

Ed invero, la condotta punita dall'art. 617-*sexies* cod. pen., contestata sub capo a), risulta diretta agli intestatari dei conti correnti: dopo aver assunto simboli e loghi che riproducevano i siti ufficiali degli istituti di credito o altre società, l'imputato faceva comunicazioni ai singoli clienti, all'apparenza riferibili al medesimo istituto di credito, inducendo i clienti medesimi a fornire i propri dati, con modalità truffaldine o agiva attraverso la creazione di portali in cui invitava gli utenti ad inserire i propri dati personali.

Diversamente, le condotte di cui all'art. 494 cod. pen. contestate, risultano eseguite ai danni dei singoli istituti di credito, verso i quali Atene, utilizzando le credenziali del conto corrente *on line* delle diverse persone offese, impartiva ordini di pagamento, in vari contesti temporali e ai danni di soggetti differenti. Di qui, la correttezza della pronuncia impugnata che conclude per il mancato assorbimento dei reati di cui all'art. 494 cod. pen. in quello di cui all'art. 617-*sexies* cod. pen., per i capi d), g), j), n), r), v), z), d), h1), o1), r1), u1).

Va, poi, condiviso l'assunto dei giudici di merito secondo il quale l'uso del conto corrente *on line*, servendosi dei codici personali identificativi di altra persona inconsapevole, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, con danno del titolare dell'identità abusivamente utilizzata, integra il delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen. (Sez. 2, n. 23760 del 02/07/2020, Moscatiello, Rv. 279585; Sez. 5, n. 42572 del 22/06/2018, D., Rv. 274008). Si tratta, invero, di condotta idonea a rappresentare un'identità (digitale) non corrispondente al soggetto che ne fa uso, tenuto conto dell'attribuzione dei codici personali identificativi del conto corrente a soggetto determinato e corrispondente all'intestatario del medesimo conto, nel nome del quale, poi, venivano effettuate transazioni e sul quale, soprattutto, venivano fatte ricadere le obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni.

**2.5.** Il quinto motivo è inammissibile.

Il giudizio circa la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, ha fondato il giudizio circa l'entità della pena e sulla misura della stessa derivata all'esito del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con la recidiva, su un ragionamento sufficientemente articolato in quanto opera espresso richiamo alle modalità del fatto, al numero di reati accertati, all'elevata professionalità mostrate nell'esecuzione delle condotte, reputata espressione di consistente pericolosità sociale.

Quindi, alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimità sul punto il motivo devoluto è inammissibile, in quanto denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimità. Del pari, si osserva che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Orbene, la motivazione della Corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il rigetto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, si fonda proprio sui parametri di cui all'art. 133 cod. pen., avendo la Corte d'appello considerato il comportamento dell'imputato, nonché il complessivo grado di pericolosità della condotta.

**2.6.** Il sesto motivo è inammissibile.

Si tratta di censura già proposta ai giudici di secondo grado, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione sufficiente, non manifestamente illogica, immune da censure di ogni

tipo. Si evidenzia, inoltre, che la critica relativa all'entità dell'aumento operato senza tenere conto dei reati puniti con pena congiunta, non è ammissibile per carenza di interesse posto che l'aumento, così come invocato dalla Difesa, risulterebbe più gravoso per l'imputato, dovendo tenere in considerazione anche l'incremento di pena pecuniaria, pur operando il ragguglio.

**2.7.** Il settimo motivo è inammissibile in quanto reiterativo del motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione logica, coerente e immune da censure di ogni tipo.

**2.8.** E' appena il caso di osservare che, diversamente da quanto dedotto dalla Difesa nella memoria conclusiva trasmessa, il termine di prescrizione più prossimo, cioè quello relativo ai capi a), b), d) (essendo già stati esclusi i capi c) ed e) dai giudici di merito), per fatti commessi in epoca anteriore al 13 luglio 2011, come contestato, scadrebbe in epoca anteriore e prossima al 13 luglio 2020, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. Ciò, tenuto conto del *tempus commissi delicti*, della pena edittale massima prevista per i reati per i quali si procede, considerata la recidiva di cui all'art. 99, comma 2, cod. pen. ritenuta in sede di merito, nonché dell'esistenza di plurime cause interruttrive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 27 aprile 2017). A tale termine vanno aggiunti, n. 196 giorni di sospensione del corso della prescrizione dovuti a rinvio del processo su richiesta della difesa dal 26 novembre 2015 al 9 giugno 2016, con conseguente spirare del detto termine il 27 gennaio 2021, quindi dopo la pronuncia di appello e dopo la presente decisione.

**3.** Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 21/01/2021